

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29/12/2022 n. 197. Approvazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 33 del 21.03.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29/12/2022 n. 197. Approvazione";

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Visto, inoltre,

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

Tenuto conto:

che gli Enti Locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale triennale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), nonché dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 ha previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025 degli Enti Locali;

che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025" ha previsto, all'art. 1, comma 775, l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023;

che con le disposizioni sopra richiamate si è provveduto ad autorizzare automaticamente la gestione dell'esercizio provvisorio sino alla data prevista per l'approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 163 del Testo Unico degli Enti Locali;

che con la Circolare n. 2 del 2 gennaio 2023, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2023 – Indirizzi operativi", si è provveduto a diramare, ai Servizi dell'Ente, gli indirizzi operativi da osservare, ai sensi dell'articolo 163 sopra richiamato, nel periodo dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto: "Rendiconto della gestione 2021 – Approvazione" con la quale è stato approvato il Consuntivo 2021 dell'Ente;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di Legge – avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023" con la quale il Consiglio Metropolitano ha adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2023;

Preso atto:

che, con Proposta di Decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 7 febbraio 2023, avente oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. – Anno 2023" è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

che, il Sindaco Metropolitano ha sottoscritto il decreto n. 20 del 28 febbraio 2023 recante "Proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

che il Sindaco Metropolitano ha sottoscritto il decreto n. 21 del 28 febbraio 2023 recante "Proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Approvazione della proposta di deliberazione recante lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";

Premesso che:

la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1, nei commi 186-205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti:

- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che "Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";

- le controversie definibili, ai sensi del comma 192, dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi e il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

Visti:

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023), che reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), con riferimento sia alla definizione del contenzioso pendente, sia allo stralcio delle cartelle esattoriali di valore fino a mille euro;

in particolare, l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dall'art. 3-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, in base al quale: "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

i commi da 206 a 221 dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

Considerato che:

risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria e alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per la Città metropolitana di Roma Capitale, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

Tenuto conto che l'Ente si avvarrà della facoltà di dare applicazione anche agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione, disciplinate dai commi da 206 a 221 dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

Ritenuto comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

Visto l'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29/12/2022 n. 197.

Visto il comma 205 dell'articolo 1, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49), "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 09.03.2023;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Entrate - Finanza e gestione del debito” dell’U.C. “Ragioneria Generale”, Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29/12/2022 n. 197, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 221 bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente, in deroga all’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione e il Regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto dell’urgenza di provvedere e tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie.